

STATUTO LNPB

Testo a fronte modifiche apportate nell'Assemblea del 16 dicembre 2024

	TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
	<p style="text-align: center;"><b>Sommario</b></p> <p><b>TITOLO II GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA</b>            ART. 5 GLI ORGANI DELLA LEGA            ART. 6 L'ASSEMBLEA            ART. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO            ART. 8 IL PRESIDENTE            ART. 8-BIS IL VICE PRESIDENTE            ART. 9 IL SEGRETARIO GENERALE            ART. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI            ART. 10-BIS IL COMITATO ESECUTIVO            ART. 11 ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE, INCOMPATIBILITÀ, VALIDITÀ DELLE ELEZIONI E FUNZIONAMENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI            ART. 12 PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA LEGA            ART. 13 GLI UFFICI DELLA LEGA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sommario</b></p> <p><b>TITOLO II GLI ORGANI, GLI UFFICI DELLA LEGA E IL CONSIGLIERE FEDERALE</b>            ART. 5 GLI ORGANI DELLA LEGA            ART. 6 L'ASSEMBLEA            ART. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO            ART. 8 IL PRESIDENTE            ART. 8-BIS IL VICE PRESIDENTE            ART. 9 IL SEGRETARIO GENERALE            ART. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI            ART. 10-BIS IL COMITATO ESECUTIVO  <b>ART. 10-TER IL CONSIGLIERE FEDERALE</b>            ART. 11 ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE, INCOMPATIBILITÀ, VALIDITÀ DELLE ELEZIONI E FUNZIONAMENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI            ART. 12 PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA LEGA            ART. 13 GLI UFFICI DELLA LEGA</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>L'Assemblea</b></p> <p>(...)            6.4.e) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in sua assenza, ad altro componente di Organo di Giustizia Sportiva;</p> <p>(...)            6.4.g) partecipano all'Assemblea senza diritto di voto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo incluso il Vice Presidente, che tuttavia avranno diritto al voto se ed in quanto rappresentanti delle rispettive società, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>L'Assemblea</b></p> <p>(...)            6.4.e) <b>ad eccezione delle Assemblee per la elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto</b>, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in sua assenza, ad altro componente di Organo di Giustizia Sportiva;</p> <p>(...)            6.4.g) partecipano all'Assemblea senza diritto di voto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo incluso il Vice Presidente, <b>il Consigliere Federale eletto in rappresentanza della Lega</b>, che tuttavia avranno diritto al voto se ed in quanto rappresentanti delle rispettive società, il</p>

		Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori;
	<p><b>6.5 <u>Convocazione dell'Assemblea</u></b> L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta motivata di almeno tre decimi (3/10) delle società aventi diritto di voto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni. L'assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e dei consiglieri di cui all'art. 7.1.c) è convocata almeno venti giorni prima del suo svolgimento.</p>	<p><b>6.5 <u>Convocazione dell'Assemblea</u></b> <b>Ad eccezione della convocazione delle Assemblee per la elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, che è effettuata dalla FIGC,</b> l'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta motivata di almeno tre decimi (3/10) delle società aventi diritto di voto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni. L'assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e dei consiglieri di cui all'art. 7.1.c) è convocata almeno venti giorni prima del suo svolgimento.</p>
	<p><b>6.7 <u>Attribuzioni dell'Assemblea</u></b> (...) 6.7.c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e la determinazione dell'eventuale compenso per i consiglieri di cui all'art. 7.1.c); (...) 6.7.h) qualunque elezione, designazione o nomina di rappresentanti della Lega in seno ad Organi Federali ove previsto dalle Norme Federali;</p>	<p><b>6.7 <u>Attribuzioni dell'Assemblea</u></b> (...) 6.7.c) l'elezione <b>e la revoca</b> dei componenti del Consiglio Direttivo e la determinazione dell'eventuale compenso per i consiglieri di cui all'art. 7.1.c); (...) 6.7.h) <b>l'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, e del suo supplente;</b> <b>6.7.h.1) l'elezione, designazione, nomina e revoca</b> di rappresentanti della Lega in seno ad Organi Federali, <b>diversi dal Consigliere Federale,</b> ove previsto dalle Norme Federali;</p>
	<p><b>6.11 <u>Quorum deliberativi</u></b> (...) 6.11.b.v) <u>Revoca degli Organi di Lega.</u> La revoca degli Organi di Lega può essere disposta soltanto con il voto favorevole dei</p>	<p><b>6.11 <u>Quorum deliberativi</u></b> (...) 6.11.b.v) <u>Revoca degli Organi e dei rappresentanti della Lega.</u></p>

	<p>due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.</p> <p>(...)</p> <p>6.11.b.xi) <u>Scioglimento della Lega.</u></p> <p>Lo scioglimento della Lega e la devoluzione del patrimonio può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto.</p>	<p>La revoca degli Organi <b>e dei rappresentanti della Lega in ogni istituzione, ente o organismo</b> è disposta <del>soltanto</del> con il voto favorevole <b>non inferiore ai</b> due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.</p> <p>(...)</p> <p>6.11.b.xi) <u>Scioglimento della Lega.</u></p> <p>Lo scioglimento della Lega e la devoluzione del patrimonio <b>possono</b> essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Il Consiglio Direttivo</b></p> <p>7.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente o da almeno due componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica o telefax, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e ai componenti il Collegio dei Revisori. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Il Consiglio Direttivo</b></p> <p>7.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente o da almeno due componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica o telefax, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, al Segretario Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori <b>e al Consigliere Federale</b>. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 10-ter</b> <b>Il Consigliere Federale</b></p> <p><b>10-ter.1 La Lega esprime due Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC, e un Consigliere Federale supplente. La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, dev'essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea convocata dalla FIGC per l'elezione del Presidente Federale, secondo quanto disposto dall'art. 21 co. 4 Statuto</b></p>

		<p><b>FIGC. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” del CONI.</b></p> <p><b>10-ter.2</b> I candidati alla carica di Consigliere Federale, ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto medesimo.</p> <p><b>10-ter.3</b> La elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.</p> <p><b>10-ter.4</b> La Lega può eleggere, con le medesime modalità di elezione del titolare, un Consigliere Federale supplente affinché sostituisca, ai sensi dell’art. 26 co. 4 ultima parte dello Statuto FIGC, i Consiglieri espressi dalla medesima LNPB, incluso il Presidente, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare.</p>
	<p align="center"><b>Art. 11</b>  <b>Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamenti degli Organi esecutivi</b></p> <p>11.1 La carica di Presidente della Lega è incompatibile con quella di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega</p>	<p align="center"><b>Art. 11</b>  <b>Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamenti degli Organi esecutivi</b></p> <p>11.1 Le cariche di Presidente della Lega <b>e di Consigliere di cui all’art. 7.1.c)</b> sono incompatibili con quella di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società</p>

	<p>professionistica comunque risultante dai fogli di censimento, nonché con la titolarità di cariche federali, salvo quella prevista dall'art. 8 co. 1 del presente Statuto. È ineleggibile alla carica di Presidente della Lega chi, nei due anni antecedenti alla presentazione della candidatura, abbia ricoperto ruoli o incarichi di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica comunque risultante dai fogli di censimento.</p>	<p>appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica comunque risultante dai fogli di censimento, nonché con la titolarità di cariche federali, salvo quella prevista dall'art. 8 co. 1 del presente Statuto. È ineleggibile alla carica di Presidente della Lega chi, nei due anni antecedenti alla presentazione della candidatura, abbia ricoperto ruoli o incarichi di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica comunque risultante dai fogli di censimento.</p>
--	--	---